



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI**

PROCEDURA APERTA

RELATIVA AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALLA *“PRIMA MINIMA UNITA’ AUTONOMA FUNZIONALE DEL NUOVO POLO GIUDIZIARIO DI TRENTO – RISTRUTTURAZIONE EX CARCERE”*

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1. Oggetto e finalità del Servizio

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto **architettonico definitivo ed esecutivo** relativamente alla "*Prima minima unità autonoma funzionale del Nuovo Polo Giudiziario di Trento – Ristrutturazione ex carcere*" sulla scorta del Progetto Preliminare approvato con Delibera di Giunta n.760 del 13 maggio 2016.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.
3. Nella redazione del servizio di ingegneria e architettura, oggetto del presente, si dovranno rispettare le direttive contenute del **decreto 11 gennaio 2017** del Ministero dell'Ambiente "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" nonché degli eventuali aggiornamenti.

Art. 2. Lingua ufficiale – modalità elettronica

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dell'Affidatario della progettazione nell'ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Affidatario alla Provincia Autonoma di Trento in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
3. Il presente contratto viene stipulato con modalità elettronica ai sensi del comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità. Le comunicazioni, sia in ordine allo svolgimento dell'incarico che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente dal Professionista e dovranno essere effettuate a mezzo PEC o con altro strumento esplicitamente accettato dalla Provincia; in mancanza, non avranno alcuna efficacia contrattuale; tali comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo PEC precedentemente comunicato in fase di gara, salva variazione comunicata alla Provincia; in ogni caso, potrà essere utilizzata, con pieno effetto legale, la PEC risultante da elenchi ufficiali (per l'Affidatario: dal sito <http://www.inipec.gov.it> e per l'Amministrazione: nel sito istituzionale della stessa, facendo riferimento alla PEC delle competente struttura).

Art. 3. Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti:
 - a) Rilievo dell'edificio esistente;
 - b) Predisposizione degli elaborati da sottoporre alle autorità competenti (**Agenzia del Demanio e Ministero della Giustizia**) al fine di ottenere pareri e autorizzazioni propedeutiche la redazione del progetto definitivo;
 - c) Redazione del **progetto architettonico definitivo** (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) sulla scorta del Progetto Preliminare approvato con Delibera di Giunta n.760 del 13 maggio 2016, allegato al presente Capitolato d'Oneri.

In fase di elaborazione del progetto definitivo, andranno approfondite e maggiormente definite le varie scelte distributive contenute nel Progetto Preliminare, mediante incontri di coordinamento con il personale incaricato dell'Amministrazione e dei vari uffici Giudiziari.

La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) D.P.R. 207/10 - art. 26, comma 1, lettera i) D.P.R. 207/10)
QbII.02	Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), D.P.R. 207/10)
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, comma 3, D.P.R. 207/10 – art.164, d.lgs. 163/06 – art.8, Allegato XXI)
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)

Redazione del **progetto architettonico esecutivo** (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) che verrà predisposto a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/10)
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/10)
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/10)
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), D.P.R. 207/10)
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e) D.P.R. 207/10)

Gli elaborati minimi del progetto definitivo ed esecutivo sono da intendersi quelli riportati nell'allegato B ed allegato C del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n.9-84/leg.

- Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a cura del committente, nonché l'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).
- Sulla base dell'importo presunto dei lavori è stato stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

Categoria	ID Opere	Descrizione	Grado di complessità	Importo in €
EDILIZIA	E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, Tribunale, Palazzo di Giustizia	1.20	5.166.926,15
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI				5.166.926,15

dove:

- per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;
- per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID opere.

Il limite finanziario da rispettare per il servizio in oggetto è pari a € 5.166.926,15 di soli lavori più oneri fiscali e somme a disposizione dell'Amministrazione. I limiti di cui sopra devono intendersi come limiti massimi che, al compimento della progettazione definitiva ed esecutiva, non potranno essere superati per nessuna ragione da parte del concorrente aggiudicatario del presente servizio.

4. Il numero di professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto è di n. 1 (una) unità comprendenti le seguenti figure professionali:
 - n. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) quale responsabile della **progettazione architettonica**;

Potranno fare parte del gruppo di progettazione ulteriori professionisti (così come esplicitato dal concorrente al sub-elemento B.2 del documento "parametri e criteri di valutazione delle offerte)

5. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi – ove costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi albi i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.
6. E' anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 4, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
7. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.
8. Per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo completo per un importo stimato dall'Amministrazione pari a € 13.775.549,00 di soli lavori, l'amministrazione stessa provvederà a costituire un gruppo di lavoro così composto:
 - Coordinamento generale: Provincia Autonoma di Trento;
 - progettazione architettonica: libero professionista (oggetto della presente gara);
 - progettazione strutturale: libero professionista;
 - progettazione impianti elettrici e speciali: libero professionista;
 - progettazione impianti meccanici: libero professionista;
 - progettazione sicurezza: libero professionista;
 - perizia geologica e geotecnica: Provincia Autonoma di Trento.
9. Ai fini della verifica del corretto svolgimento dell'incarico di progettazione l'Affidatario, dopo l'avvio della progettazione definitiva ed esecutiva è tenuto a tenere delle riunioni periodiche, con il gruppo di lavoro di cui sopra, **a cadenza settimanale**.
10. **Compreso nell'incarico di progettazione architettonica definitiva ed esecutiva di cui alla presente gara si ritiene compreso e compensato l'onere per la realizzazione dei documenti tecnico/amministrativi (computo metrico estimativo, wbs, capitolato speciale d'appalto**

norme amministrative e norme tecniche, relazione descrittiva ecc.) compreso l'assemblaggio della documentazione prodotta dagli altri componenti del gruppo di lavoro, con le modalità come definite dall'Amministrazione.

Art. 4. Obblighi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario:

- adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni, al fine di far conseguire all'Affidatario l'oggetto soddisfacendo le esigenze indicate al precedente articolo 1;
- si confronta periodicamente almeno ogni 7 giorni ovvero nella diversa periodicità concordata tra le parti e, in ogni caso, ogni qual volta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto al cronoprogramma delle prestazioni;
- si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro; si avverte, infatti, che il professionista svolgerà le prestazioni inerenti al proprio incarico nell'ambito di un gruppo misto di progettazione ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della l.p. 261/993 e ss.mm. e, pertanto, dovrà offrire piena collaborazione alla definizione concordata dei vari aspetti progettuali e alle eventuali necessità che emergeranno in corso di esecuzione, comprese le modifiche, correzioni e integrazioni che si dovessero rendere necessarie per assicurare unitarietà e il coordinamento complessivo delle prestazioni rese. L'attività in questione è ricompresa in quella oggetto del presente contratto e non dà diritto all'ottenimento di compensi aggiuntivo o indennizzi ulteriori.
- scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;

2. Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione; osserva, in particolare, le norme sulla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contenute nella LP 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e nel regolamento approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; si adegua a quanto previsto, per quanto di propria competenza in relazione all'attività richiesta, il capitolato prestazionale per gli incarichi di cui all'allegato H del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg. nonché le seguenti norme, indicate a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- nuove Norme tecniche sulle costruzioni approvate con DECRETO 14 gennaio 2008 e integrato con DECRETO 6 maggio 2008 e normativa antisismica;
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 24 dicembre 2015 e successive modificazioni (DM 11 gennaio 2017);
- normativa per il risparmio energetico;
- norme sullo sbarriamento architettonico, accessibilità e visitabilità degli edifici;
- norme costruttive delle strade con riferimento agli accessi ove applicabili;
- norme di riferimento per la realizzazione degli edifici: LEED ed, e attualmente, ARCA secondo le indicazioni della committenza;
- norme locali applicabili quali le disposizioni comunali in materia edilizia ed urbanistica, i regolamenti comunali e simili;

3. Nel caso in cui si riscontri la necessità di integrare gli elaborati, o raccordarli con quelli predisposti dagli altri soggetti incaricati alla progettazione (ad esempio al fine di riclassificare le voci degli elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori) o di correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Procedimento e l’Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Provincia e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto; rimane salvo il diritto della Provincia di agire nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento dei danni, in caso di negligenza; tutti i prezzi di progetto dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni e dovranno anche tener conto dell’eventuale esigenza di effettuare la gara per l’affidamento dei lavori con il metodo elettronico per la valutazione della congruità dell’offerta (comma 5-bis articolo 30 della l.p. 30 settembre 1993, n. 26); parimenti, gli elaborati dovranno essere oggetto di consegna, anche in via provvisoria e/o parziale, secondo le indicazioni della committenza – anche in relazione alla tempistica – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti del gruppo di progettazione ovvero al fine di valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dal Committente, da recepire in ulteriori elaborazioni.
4. Ferma restando l’immutabilità del compenso pattuito con il presente contratto, la progettazione dovrà essere predisposta nella piena osservanza di quanto previsto dall’articolo 7 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, secondo le eventuali indicazioni impartite dal Committente.
5. L’esecutore:
 - segnala al committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte del Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;
 - svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’amministrazione committente;
 - effettua, con le modalità previste, le prestazioni in conformità all’offerta e a tutte le condizioni migliorative ivi contenute;
 - consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea, debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito o ove offerto; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente, fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall’Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell’ambito dell’incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell’istruttoria, della verifica/validazione ai sensi degli articoli 39 e seguenti del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell’approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzione avvengono senza ulteriori oneri per il Committente; inoltre, dovrà essere prodotta la documentazione in **n. 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale.**
6. Non potranno essere richiesti dall’esecutore al committente ulteriori oneri per l’attività sopra indica.
7. La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi

pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

8. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
9. Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario s'impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
10. Qualora l'Affidatario non adegui il progetto definitivo entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata all'art. 26, comma 1.
11. Il ritardo per l'adeguamento del progetto definitivo – di cui al periodo precedente – superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art. 27, e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara – escluso l'originario contraente – ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Ferma restando la responsabilità per danni arrecati e l'escussione della polizza assicurativa, in caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 5. Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante s'impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso e al progetto preliminare approvato.
2. La stazione appaltante si impegna, inoltre, a:
 - convocare le necessarie riunioni del gruppo di lavoro e coordinare le attività dei vari professionisti interessati alla progettazione e con il personale degli Uffici Giudiziari;
 - convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi" in relazione agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi;
 - richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico;
 - ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
 - inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
 - garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

Art. 6. Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - le leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla l.p. 30 settembre 1993, n. 26, dalla l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg , nonché – in quanto applicabili – alla l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
 - la normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al d.lgs. 50/2016, al d.lgs. 81/2008, alla l. 13 agosto 2010, n. 136, al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla l. 6 novembre 2012, n. 190;
 - le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e i suoi allegati, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fermo restando l'allegazione materiale dell'offerta economica e della scheda tecnica dell'intervento, sono considerati parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) l'offerta tecnica;
 - b) la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 [nel caso in cui la garanzia sia costituita con modalità elettronica: la garanzia dovrà essere munita, a cura dell'Affidatario, delle firme digitali sia del fideiussore che dall'Affidatario su unico file e consegnata/trasmessa via PEC o altra modalità concordata];
 - c) il progetto preliminare validato ed approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 760 del 13 maggio 2016.

Art. 8. Durata del servizio

1. I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:
 - a. Progettazione architettonica definitiva: **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi - per la consegna di una prima versione dello stesso progetto come meglio specificato al successivo comma 6 – suddivisa in due fasi come meglio specificato al successivo articolo 10;
 - b. Progettazione architettonica esecutiva: **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi.
2. I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento - con l'emissione di apposito ordine di servizio - e secondo le modalità indicate al successivo art. 10.
3. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili.
4. Poiché il progetto definitivo sarà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, l'Affidatario del servizio dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell'Amministrazione dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.

5. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.
6. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
7. E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.
8. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo art. 13.

Art. 9. Importo del contratto

1. I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all'art. 1 ammontano complessivamente ad € 295.912,24 (diconsi Euro duecentonovantacinquemilanovecentododici/24). Essi si intendono comprensivi di spese pari al 22.40%. Gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.
2. L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato in offerta che viene allegata quale parte integrante e sostanziale allo stesso contratto sotto il "n. 1".
3. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad euro 1.000,00 (mille/00) e come indicato nella richiesta di offerta.
4. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.
5. Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato seconda quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara è riportato in allegato al presente Capitolato d'Oneri.
6. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato d'oneri compresi gli oneri di cui all'art. 3.
7. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d'oneri, si intende offerto dall'Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
8. Per il saldo del compenso relativo al servizio di progettazione architettonica definitiva ed esecutiva il corrispettivo preventivato sarà comunque rideterminato in base all'importo dei lavori a base di gara risultante dal progetto esecutivo definitivamente approvato dall'amministrazione appaltante e comunque entro i limiti dell'importo complessivo indicato al comma 1. Al corrispettivo così determinato sarà applicato il ribasso di gara offerto dall'Affidatario del presente servizio.

Art. 10. Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'Affidatario del servizio.
2. Il Dirigente del Servizio Opere Civili della Provincia Autonoma di Trento svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto e per la fase propedeutica all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al presente appalto di servizi di ingegneria e architettura.
Il Responsabile del Procedimento svolgerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, fatte salve specifiche deleghe scritte.
3. Il direttore dell'esecuzione costituirà il riferimento dell'Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

Art. 11. Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione, per ogni fase progettuale (definitiva ed esecutiva), redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Affidatario del servizio.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Affidatario del presente servizio.
3. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto di affidamento delle prestazioni del presente servizio il responsabile del procedimento, con l'emissione di apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla progettazione definitiva che dovrà essere svolta in due fasi:
 - a) La prima - della durata massima di **90** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio di avvio della progettazione definitiva - nella quale l'Affidatario del presente servizio dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione indispensabile per la convocazione della conferenza di servizi necessaria all'ottenimento di tutti i pareri e nullaosta di Enti e Servizi per la successiva approvazione del progetto definitivo.
 - b) La seconda - della durata residua di **30** giorni naturali consecutivi con decorrenza successiva alla scadenza indicata al punto precedente - nella quale l'Affidatario del presente servizio dovrà consegnare all'Amministrazione appaltante tutta la rimanente documentazione prevista per la progettazione definitiva.
4. In applicazione dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione definitiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
5. La progettazione definitiva dovrà essere sottoposta ad approvazione del responsabile del procedimento previa verifica della conformità del progetto definitivo al progetto preliminare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Entro **15 giorni** dalla data di **approvazione del progetto definitivo** il responsabile del procedimento, con l'emissione di apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediatamente **inizio alla progettazione esecutiva**.
7. Qualora il provvedimento di cui al comma 3 non sia emesso o non pervenga all'Affidatario del servizio entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

8. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
9. Nel caso l'Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12. Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13. Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
2. Le modifiche sono autorizzate con comunicazione formale dell'Amministrazione, effettuata via PEC.
3. In caso di modifiche non autorizzate, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.
4. In caso di modifica autorizzata devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 8.

Art. 14. Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede ad attivare il pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato dalla Regione TAA/S, spettante all'Affidatario del servizio con le seguenti modalità:
 - a. pagamento in acconto delle spese, nella misura massima corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'onorario di cui all'importo complessivo di offerta, ad avvenuta stipulazione del contratto previa consegna di fidejussione "a prima richiesta" secondo gli schemi in uso dalla PAT, munita delle seguenti clausole:
 - pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione senza possibilità di opposizione di eccezioni relative al rapporto tra l'aggiudicatario ed il fidejussore;
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito.
 - b. pagamento di un acconto corrispondente al 60% (settanta per cento) dell'importo relativo alla progettazione definitiva di offerta al momento della consegna di tutti gli elaborati progettuali verificati dall'amministrazione;
 - c. pagamento del saldo pari al 40% alla formale approvazione del progetto definitivo nonché all'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni.
 - d. pagamento del saldo corrispondente al 100% (cento per cento) dell'importo relativo alla progettazione esecutiva di offerta alla formale approvazione del progetto esecutivo;
 - e. i pagamenti di cui ai punti b), c), d) saranno dedotti di quota parte dell'eventuale pagamento di cui alla lettera a).
2. La stazione appaltante procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Affidatario del servizio a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente alla approvazione del progetto esecutivo.
3. **A seguito della "Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 in merito al concorso della regione al finanziamento degli interventi di ristrutturazione del Polo Giudiziario di Trento" Raccolta dei contratti rep. 130 di data 01.06.2016 prot. n. 0292043 di data 01/06/2016, i pagamenti verranno effettuati dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige con le modalità indicate all'art. 3 della**

Convenzione, ed in particolare al comma 4 è stabilito che accertato il corretto e completo svolgimento a cura della Provincia degli adempimenti formali di cui al comma 2 e di quelli sostanziali di cui al comma 3, la Regione rilascia all'operatore economico il proprio assenso all'emissione della fattura.

4. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento, note alla stazione appaltante, sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. Nel caso in cui, al termine della progettazione definitiva, dovesse verificarsi che l'amministrazione non intenda più procedere alla progettazione esecutiva, rinunciando ad eseguire i lavori, il compenso sarà erogato con riferimento alle sole prestazioni già effettuate e con rinuncia espressa del professionista a far valere ragioni economiche di qualsivoglia natura in relazione alle prestazioni effettuate; in tal caso sarà dovuto unicamente il compenso per le prestazioni svolte riconosciute utili per l'amministrazione mediante provvedimento espresso.

Art. 15. Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16. Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie. La stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 18. Divieto di Subappalto - Subaffidamenti

1. Considerata la tipologia di prestazione professionale richiesta non è ammesso il subappalto.
2. Ai fini ed agli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 26 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 le parti prendono atto che è stato / NON è stato trasmesso l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che il professionista intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate da parte dei subcontraenti, l'amministrazione sospende il pagamento per l'importo corrispondente alle relative prestazioni senza che l'affidatario possa avanzare pretese in ordine a danni o interessi per il ritardo del pagamento.

Art. 19. Tutela dei lavoratori

1. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, in conformità a quanto previsto dall'Art. 20, comma 6, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., il Professionista è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di

attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

2. L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20. Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'Affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Art. 21. Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. L'Affidatario elegge il proprio domicilio presso il proprio Studio, come espressamente indicato nel contratto.

Art. 22. Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23. Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'affidatario pertanto, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:-
 - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;

- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal d.lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
 - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
 - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
 - evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 24. Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento; (se del caso, foro di Rovereto)
 - b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 25. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi del combinato disposto l'articolo 23 bis, co. 5, della L.P. 26/93 e dell'art. 21 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/Leg., l'Affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. In particolare, l'Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, presenta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
3. La polizza, decorre dalla data di inizio dei lavori della prima unità autonoma funzionale e ha termine alla data di approvazione del certificato di collaudo dell'ultima unità autonoma

funzionale. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'aggiudicazione dell'incarico.

4. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti derivanti da errori od omissioni di progettazione, restando necessarie in corso di esecuzione.
5. La garanzia, da presentarsi ai fini dell'approvazione del progetto entro il termine assegnato dall'Amministrazione, è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale. Si applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.
6. L'Affidatario dovrà consegnare ogni anno alla Provincia copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Art. 26. Penali

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 4, comma 9 e all'articolo 8, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una **penale dell'1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
2. Eventuali inadempimenti oltre i termini comunicati dal Responsabile del Procedimento determineranno l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell'entità prevista al comma 1 del presente articolo.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro **15 (quindici)** giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. L'Amministrazione si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico di non richiedere la progettazione esecutiva; in tal caso verrà corrisposto all'Affidatario l'onorario spettante per le prestazioni rese semprechè le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione. In tal caso l'Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta.

Art. 27. Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28. Clausole di risoluzione espressa

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti ulteriori casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - h) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 - i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
 - n) mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 30), alla clausola di legalità (art. 32) e alle disposizioni anticorruzione (art.33).
2. I casi elencati saranno contestati all'Affidatario del servizio per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
5. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 e 8 del suddetto Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, trovano applicazione all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano provinciale anticorruzione in vigore, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 26/01/2018 per il quale trova applicazione, in particolare, quanto previsto all'articolo 9 del Piano triennale anticorruzione 2018-2020. L'incaricato dovrà rendere, ai sensi dell'articolo 22 del Piano triennale anticorruzione 2018-2020 (o ai sensi della corrispondente disposizione

applicabile previsti dagli aggiornamenti successivi al Piano medesimo), la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la Provincia da meno di tre anni.

6. I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
7. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
8. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 29. Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Professionista, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Professionista deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:“ Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Professionista (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...),assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Professionista (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Professionista (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”
3. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra il Professionista ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 3 della L.136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Professionista comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione

dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Professionista deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

7. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 31. Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.
2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato d'Oneri, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 32. Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (Servizio Opere civili) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di sé stesso o di un suo dipendente.
2. Il Professionista inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33. Disposizioni anticorruzione

1. Il Professionista con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo/della medesima Professionista nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Il Professionista dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Professionista si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. Il Professionista si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 34. Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 35. Norma di chiusura

1. L'Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.